

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1428}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALE GIUSEPPE, AMODIO, BERTÈ, BIANCHI FORTUNATO, CALVETTI, CASTELLUCCI, ERMINERO, FRACANZANI, GALLI, IANNIELLO, MANCINI ANTONIO, MORINI, PISICCHIO, PREARO, RAUSA, RUSSO FERDINANDO, SPITELLA, TOZZI CONDIVI

Presentata il 21 dicembre 1972

Istituzione della Corte d'appello di Reggio Calabria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esiste a Reggio Calabria dal 1944 (decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297 e successivo decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323) una sezione staccata della Corte di appello di Catanzaro, che ha giurisdizione solo sul tribunale di Reggio Calabria.

Palmi e Locri, due tribunali vicinissimi al capoluogo reggino, ricadenti per intero nella circoscrizione amministrativa di quella provincia e raggiungibili dal capoluogo in meno di un'ora di autostrada sulla Tirrenica o di superstrada, sulla Jonica, sono dipendenti, insieme con altri otto tribunali, dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha giurisdizione su dieci tribunali (Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Locri, Palmi, Paola, Rossano, Vibo Valentia). Il distretto della Corte di Catanzaro è uno dei più affollati d'Italia (è superato da Torino con 17 tribunali, da Milano con 11, è eguagliato da Firenze con 10). Le sottonotate Corti

hanno giurisdizione su un minor numero di tribunali: Roma, 8; Genova, 7; Bologna, 9; Napoli, 6; Bari, 4; Palermo, 6; Catania, 5. Se si pensa all'ampiezza delle circoscrizioni per le città surricordate, e alle differenze di popolazione rispetto a Catanzaro (popolazione al 31 dicembre 1970: 82.905 abitanti, di contro ai 2.778.872 di Roma, o ai 460.944 di Firenze; Reggio ha a quella data 167.087 abitanti) ci si avvede subito come una situazione del genere (si ripete: dieci tribunali dipendenti da una sola Corte di appello) non corrisponda, come sarebbe doveroso, all'interesse della giustizia e delle popolazioni.

Le popolazioni, infatti, della provincia di Reggio si sono pronunciate già per ben due volte, a distanza di circa dieci anni, unitamente ai consigli dell'ordine di Locri e Palmi, per la istituzione della Corte di appello autonoma a Reggio e l'aggregazione di quei tribunali alla Corte reggina. Una prima volta nel 1959-1960, nel corso di una indagine disposta dal Ministero di grazia e giustizia. Una

seconda volta, nel 1970-1971, quando i noti « fatti di Reggio » posero ai primi posti delle rivendicazioni la questione della Corte di appello, dibattuta anche in pubbliche assemblee, comizi, manifesti, ecc., il Ministero di grazia e giustizia dispose una nuova indagine (quante!), tramite la presidenza della Corte di appello di Catanzaro; tutte le amministrazioni comunali della provincia (tranne una, il cui sindaco era sottoposto a giudizio di ineleggibilità presso la Corte catanzarese, e che poi fu dichiarato ineleggibile) si pronunciarono vibratamente per l'aggregazione dei tribunali di Locri e Palmi alla Corte di appello autonoma di Reggio, come all'unanimità i consigli dell'Ordine avvocati di quelle città (1).

Le richieste delle popolazioni interessate confermano, superfluamente, come non si tratti di un problema della classe forense reggina (basterebbe opporre che i colleghi di Locri e Palmi possono raggiungere Reggio in brevissimo tempo), ma di esigenze reali in dipendenza dalla durata e dai costi dei processi, al fine di un migliore equilibrio della domanda e offerta di giustizia in Calabria. La insostenibilità delle conseguenze di un simile artificiale stato di cose è documentata dalle pendenze e dalle sopravvenienze dei processi civili e penali (questi ultimi, sia a carico della Corte di assise di appello, sia a carico della Corte di appello) a Catanzaro; ne danno costante atto le relazioni dei vari procuratori generali e le inaugurazioni degli anni giudiziari (2); ne forniscono conferma le recenti

(1) Le delibere dei comuni della provincia, adottate sia nel 1959, sia nel 1970, nonché quelle dei consigli forensi di Locri, Palmi e Reggio, unitamente alla copiosa documentazione relativa al problema sono in possesso, e da tempo, delle autorità competenti (l'ultima istruttoria è stata ultimata nel luglio 1972), e possono essere consultate anche presso la sede del consiglio dell'Ordine avvocati e procuratori di Reggio Calabria, che in proposito ha in corso di elaborazione un apposito libro bianco.

(2) Basta qui richiamarsi ai dati ufficiali Istat risultanti dagli Annuari di statistiche giudiziarie, Roma, anni 1964, 1965, 1966, 1967 (ultimo edito):

anno 1964 procedimenti civili:

pendenti all'inizio	1.991
sopravvenuti	816
totale	2.807
esauriti	732
pendenti a fine anno	2.075

vicende del processo Valpreda che hanno messo in evidenza — ed in maniera evidentissima — attraverso la relazione della procura della Repubblica di Catanzaro, l'impossibilità obiettiva degli uffici giudiziari di detta città ad assumere qualsiasi carico aggiuntivo di lavoro giudiziario; dal notevolissimo disagio, anche economico, per le parti, i testimo-

(Annuario di statistica giudiziaria, Istat, Roma, 1967, vol. XIV, p. 19, tav. 25):

procedimenti penali:

pendenti all'inizio a carico della corte di assise di appello	346
sopravvenuti	69
totale	415
esauriti	81
pendenti a fine anno	334

(Annuario di statistica giudiziaria citato, p. 197, tav. 84):

a carico della corte di appello pendenti all'inizio dell'anno	2.021
sopravvenuti	971
totale	2.992
esauriti	857
pendenti a fine anno	2.135

Totale pendenze civili e penali a fine anno 4.544
(oltre i processi di esecuzione)

anno 1965 procedimenti civili:

pendenti all'inizio	2.075
sopravvenuti	718
totale	2.793
esauriti	847
pendenti a fine anno	1.946

(Annuario di statistica giudiziaria, Istat, Roma, 1968, vol. XV, p. 19, tav. 27):

procedimenti penali:

pendenti all'inizio a carico della corte di assise di appello	349
sopravvenuti	87
totale	436
esauriti	57
pendenti a fine anno	379

ni, gli ausiliari dei giudici; dalla fuga di numerosi magistrati che risiedono fuori dal circondario della Corte, ecc.

Attualmente poi il territorio della provincia di Reggio Calabria è diviso tra due circoscrizioni di Corti d'assise, l'una avente sede a Reggio Calabria e l'altra avente sede a Palmi. Quest'ultima comprende nella sua cir-

coscrizione anche il territorio del tribunale di Locri. Per l'amministrazione della giustizia la Corte d'assise di Palmi si sposta da Palmi a Locri, itinerando da un estremo all'altro, cioè vagando dal Tirreno allo Jonio. Sono di intuitiva evidenza i disagi di tali spostamenti e le disorganicità che ne derivano.

(Annuario di statistica giudiziaria citato, pp. 199-200, tav. 86):

a carico della Corte di appello pendenti all'inizio dell'anno	2.135
sopravvenuti	860
totale	2.995
esauriti	736
pendenti a fine anno	2.259

Totale pendenze civili e penali a fine anno 4.584

anno 1966 procedimenti civili:

pendenti all'inizio	1.946
sopravvenuti	694
totale	2.640
esauriti	764
pendenti a fine anno	1.876

(Annuario di statistica giudiziaria, Istat, Roma, 1968, vol. XVI, p. 19, tav. 27):

procedimenti penali:

pendenti all'inizio a carico della corte di assise di appello	379
sopravvenuti	86
totale	465
esauriti	84
pendenti a fine anno	381

(Annuario di statistica giudiziaria citato, pp. 185-186, tav. 83):

a carico della corte di appello pendenti all'inizio dell'anno	2.259
sopravvenuti	878
totale	3.137
esauriti	908
pendenti a fine anno	2.229

Totale pendenze civili e penali a fine anno 4.486

anno 1967 procedimenti civili:

pendenti all'inizio	1.876
sopravvenuti	693
totale	2.569
esauriti	705
pendenti a fine anno	1.864

(Annuario di statistica giudiziaria, Istat, Roma, 1969, vol. XVII, p. 19, tav. 27):

procedimenti penali pendenti all'inizio a carico della corte di assise di appello	381
sopravvenuti	58
totale	439
esauriti	150
pendenti a fine anno	289

(Annuario di statistica giudiziaria citato, p. 163, tav. 83):

a carico della Corte di appello pendenti all'inizio dell'anno	2.229
sopravvenuti	708
totale	2.937
esauriti	1.177
pendenti a fine anno	1.760

Totale pendenze civili e penali a fine anno 3.913

anno 1971 (1° ottobre 1970-30 settembre 1971) procedimenti civili:

pendenti all'inizio	1.530
sopravvenuti	601
totale	2.131
esauriti	523
pendenti a fine anno	1.608

(Relazione procuratore generale corte d'appello Catanzaro per la inaugurazione anno giu-

In una revisione organica della materia, appare necessario provvedere anche all'istituzione di una nuova Corte d'assise avente giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Locri, assicurando la migliore funzionalità dell'ufficio e realizzando il migliore assetto territoriale per l'amministrazione della giustizia su tutto l'ambito della provincia di Reggio Calabria.

Dalla copiosa documentazione raccolta dai vari consigli dell'Ordine di Reggio risultano alcuni dati storici assai eloquenti. E degli anni immediatamente successivi al terremoto del 1908, che distrusse (quante sventure!) la città, l'apertura del discorso sulla Corte di appello (3).

Per Reggio 62 anni non sono bastati per chiuderlo! La legge delega 27 dicembre 1956, n. 1143 rimetteva al Governo di modificare entro tre anni (termine ulteriormente prorogato di mesi 6 con legge 24 dicembre 1959, n. 1153) le circoscrizioni giudiziarie « tenendosi conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilità delle comunicazioni, delle esigenze locali in generale e della entità del lavoro giudiziario proprio di ciascun ufficio » (articolo 4).

Questa legge, malgrado l'approfondita istruttoria condotta dal Ministero di grazia e giustizia con riferimento ai criteri dettati dal riportato articolo 4 (esigenze delle popolazioni, facilità delle comunicazioni e carico del lavoro giudiziario) non venne applicata per

dizionario 1972, La Tipo Meccanica, Catanzaro, 1972, pp. 64 ss.):

procedimenti penali:

a carico della corte d'assise e della corte d'appello penale pendenti all'inizio dell'anno	1.633
sopravvenuti	676
totale	2.309
esauriti	1.023
pendenti a fine anno	1.286

Totale pendenze civili e penali a fine anno 2.894

(3) Si ricorda qui che nel lontano 1914 il problema della corte di appello reggina fu avvertito e discusso da insigni deputati, quali gli onorevoli Camagna e De Nava, anime grandi nella storia del Parlamento italiano, come ricordato alla Camera dei deputati nella seduta del 3 giugno 1959, per l'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, cui l'istruttoria era stata favorevole sotto ogni aspetto (4).

L'astensione dalle udienze degli avvocati reggini per quasi l'intero anno giudiziario 1959 restò senza alcun esito, malgrado le dimissioni del consiglio comunale in quella occasione, e la solidarietà dell'amministrazione provinciale che riunì il 1° marzo 1959 i sindaci dei comuni e i consigli forensi di Locri, Palmi e Reggio in un voto unanime per la soluzione del problema.

Anche la storia parlamentare conferma la bontà delle ragioni in favore della Corte di appello reggina. Si ricordano qui alcuni ordini del giorno, accolti con favore dal Governo:

ordine del giorno 20 ottobre 1949 (al Senato): il Governo dichiarava di accettare un ordine del giorno del senatore Priolo;

ordine del giorno 3 ottobre 1951, che richiamava l'impegno assunto, nella precedente tornata, del senatore Zoli;

ordine del giorno 24 aprile 1952, approvato dal Senato (Atti parlamentari, seconda legislatura, pag. 32804): il senatore Zoli, ministro di grazia e giustizia, in sede di discussione dello stato di previsione del Ministero, dichiarava che l'aggregazione dei tribunali di Locri e di Palmi alla Sezione di Corte di appello di Reggio Calabria era « una soluzione così logica che credo di poter accettare »;

ordine del giorno presentato al Senato nella seduta del 29 luglio 1959;

nel corso della quarta legislatura veniva presentato da vari colleghi il disegno di legge n. 537, nel quale si rappresentava la validità della richiesta, richiamandosi ai precedenti parlamentari.

Dei progetti di legge furono presentati poi nel corso della quinta legislatura, nonché varie interpellanze e interrogazioni (ad esempio quella n. 4728, annunciata il 17 febbraio 1971, alla quale l'allora Sottosegretario di Stato onorevole Pellicani ha risposto evasivamente,

(4) La legge medesima, nell'arco dei suoi tre anni e mezzo di efficacia, venne utilizzata dal Governo soltanto per istituire la pretura di Cantù (decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1958, n. 651) e per rettificare alcuni mesi dopo, con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, n. 1144, la circoscrizione territoriale della stessa pretura di Cantù, che evidentemente lo sforzo eccezionale dell'emanazione del precedente provvedimento non aveva consentito di determinare con la dovuta esattezza.

dando atto dell'indagine istruttoria in corso, oggi esaurita, come si è detto, e adducendo un inconsistente argomento, circa la necessità di istituire un Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, quasi che lo stesso problema non fosse sorto e non fosse stato agilmente risolto per le altre Sezioni di Corte elevate a Corti autonome, e quasi che non si potesse staccare personale dipendente dall'Avvocatura dello Stato di Catanzaro o dalla vicina Messina, per destinarlo alla erigenda Corte di Reggio, ecc.).

Va pure detto che nel settembre 1970, a cura delle categorie economiche e degli Ordini professionali e dei sindaci della città e della provincia di Reggio, veniva presentato all'allora Presidente del Consiglio un libro bianco riassuntivo delle richieste improrogabili per la città e la provincia; fra queste veniva ancora una volta prospettato il problema della Corte di appello. In quella occasione

il Presidente del Consiglio, che ricevette i rappresentanti degli enti sopraindicati, insieme con le autorità e con i parlamentari ebbe ad assicurare il presidente del consiglio dell'Ordine forense di Reggio che la questione appariva di pronta soluzione.

È appena il caso di ricordare che esistono in Reggio appositi e ampi locali in cui già funziona la Sezione di Corte, e, quanto all'organico, che presso il tribunale reggino numerosissimi magistrati, già promossi consiglieri di appello, esplicano le mansioni di giudici del tribunale.

Ora è convinzione unanime che sia maturato il tempo perché l'annosa questione, avvertita e seguita a tutti i livelli, trovi la sua finale, favorevole conclusione e siamo certi che la sensibilità vostra, onorevoli colleghi, non mancherà di considerare e consentire il lungo cammino di questa speranza reggina.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita in Reggio Calabria una Corte d'appello con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri.

ART. 2.

È istituita in Reggio Calabria una Corte d'assise d'appello con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni delle Corti d'assise di Reggio Calabria e di Palmi.

ART. 3.

A parziale modifica della tabella *N* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, modificata dalla tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1360, e dalla legge 15 maggio 1967, n. 430, è istituita una Corte d'assise in Locri, che cessa dall'essere compresa nella circoscrizione della Corte d'assise di Palmi.

ART. 4.

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare il personale necessario per il funzionamento della Corte d'appello di Reggio Calabria, della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria e della Corte d'assise di Locri, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

ART. 5.

Il Governo è autorizzato a fissare la data di inizio del funzionamento della Corte d'appello di Reggio Calabria, della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria e della Corte d'assise di Locri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Alla data di inizio del funzionamento della Corte d'appello di Reggio Calabria, della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria e della Corte d'assise di Locri gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte d'appello di Catanzaro e che in forza della presente legge e per ragioni di territorio, passano alla competenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, della Corte d'assise di appello di Reggio Calabria, della Corte d'assise di Locri sono devoluti alla cognizione di queste Corti. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali sia avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia già stato notificato il decreto di citazione ed agli affari di volontaria giurisdizione che siano già in corso, sempre alla data indicata al comma precedente.